

Direzione contenuti audiovisivi

**DETERMINA N. 54/20/DCA-ARCH**

**ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA  
PRESUNTA VIOLAZIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE  
"GARGANO IN MUSICA" DELL'ARTICOLO 23 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35.**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi*" (di seguito, "Autorità");

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*";

VISTA la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante "*Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno*" (di seguito, "Decreto");

VISTO, in particolare, l'art. 23, comma 1, del Decreto ai sensi del quale, "*Salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette.*";

VISTI, altresì, i commi 2 e 3 dell'art. 23 del Decreto ai sensi dei quali, "*2. Ove necessario all'assolvimento dei propri obblighi, gli utilizzatori esercitano senza indugio il diritto di informazione di cui all'articolo 27, indicando puntualmente agli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti le informazioni non in loro possesso. In questa ipotesi il termine di 90 giorni è sospeso fino alla data di ricezione di informazioni corrette, complete e congruenti. 3. Gli organismi di gestione collettiva devono concordare in buona fede le informazioni da fornire, le modalità e i tempi nei contratti con gli utilizzatori, anche tenendo conto degli standard adottati su base volontaria dal settore.*";

Direzione contenuti audiovisivi

VISTO l'articolo 41, comma 2, del Decreto ai sensi del quale per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 23 *“l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 euro a 100.000 euro”*;

VISTO il regolamento allegato alla delibera n. 396/17/CONS recante *“Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno”* (di seguito, *“Regolamento”*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 12 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO il regolamento allegato alla delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il provvedimento presidenziale n. 7/20/PRES, del 3 luglio 2020, con il quale è stata disposta l'archiviazione del procedimento n. 1254/DDA/BT, avviato a seguito dell'istanza DDA/2622 presentata dalla FPM (Federazione contro la pirateria musicale e multimediale) ai sensi del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e avente ad oggetto la diffusione di opere di carattere sonoro del repertorio di SCF s.r.l. sul palinsesto dell'Associazione culturale *“Gargano in musica”* ;

VISTA la delibera n. 318/20/CONS del 7 luglio 2020 di ratifica del provvedimento presidenziale n. 7/20/PRES;

CONSIDERATO che l'Autorità, con il suddetto provvedimento, ha ritenuto che la sussistenza della violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, segnalata con l'istanza DDA/2622, potesse essere valutata solo ad esito del procedimento avviato in base al Regolamento allegato alla delibera 396/17/CONS e avente ad oggetto la verifica della presunta violazione da parte dell'Associazione culturale *“Gargano in musica”* (di seguito anche *“Associazione”*) dell'articolo 23 del Decreto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni, gli uffici acquisiscono ogni elemento necessario ai fini di un eventuale avvio di procedimento sanzionatorio, anche

Direzione contenuti audiovisivi

attraverso richieste di informazioni e documenti, entro il termine di 90 giorni dalla conoscenza formale dei fatti da verificare;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento n. 1254/DDA/BT, in data 24 giugno 2020 (prot. n. DDA/0001697), la Direzione contenuti audiovisivi trasmetteva una richiesta di informazioni alla società SCF s.r.l., chiedendo in particolare di chiarire se l'avvenuto pagamento del compenso minimo garantito da parte dell'Associazione culturale "Gargano in musica" potesse essere ritenuto adeguato ai fini della riproduzione delle opere sonore oggetto dell'istanza DDA/2622 sul palinsesto dell'Associazione;

CONSIDERATO che la società SCF s.r.l. dava riscontro alla summenzionata richiesta di informazioni in data 26 giugno 2020 (prot. DDA/0001728), dichiarando che l'Associazione culturale "Gargano in musica" non ha provveduto all'invio dei rendiconti di cui all'art. 23 del Decreto i quali contengono informazioni propedeutiche alla quantificazione degli importi dovuti, precisando al contempo che l'importo versato dall'Associazione culturale "Gargano in musica", quale pagamento del compenso minimo garantito, non può essere ritenuto esaustivo per tutti gli utilizzi effettuati e allegando altresì copia della fattura emessa a titolo di acconto per le utilizzazioni dei fonogrammi nell'anno 2020 da parte dell'Associazione;

CONSIDERATO che, in data 18 settembre 2020 (prot. n. 0381776), la Direzione contenuti audiovisivi trasmetteva all'Associazione culturale "Gargano in musica" una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Decreto, chiedendo in particolare di voler trasmettere i tracciati delle rendicontazioni analitiche richiesti dalla SCF s.r.l. relativi all'anno 2020 e contenenti le informazioni concernenti l'utilizzo delle opere da questa amministrare, propedeutiche alla quantificazione degli importi dovuti e necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti;

CONSIDERATO che, all'esito della menzionata richiesta, in data 16 ottobre 2020 (prot. n. 0426704), l'Associazione culturale "Gargano in musica" ha dichiarato che non può essere a lei imputata alcuna violazione delle norme in materia di rendicontazione in quanto:

- l'Associazione Assoradio, di cui l'emittente radiofonica è socia, nel luglio 2017 ha avviato un'interlocuzione con tutte le collecting operanti sul territorio nazionale, tra cui SCF s.r.l., inviando una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 27 del Decreto, con richiesta di sospensione dei termini per l'invio dei rendiconti. L'Associazione Assoradio non avrebbe mai ricevuto riscontro a tale richiesta;
- l'Associazione Assoradio ha in seguito sollecitato una risposta alla SCF s.r.l. relativa alle modalità di compilazione e redazione dei report;
- le richieste di chiarimenti "*necessari alle emittenti radiofoniche per poter procedere alle reportazioni richieste, sono di fatto rimaste sempre prive di qualsivoglia riscontro, impedendo, di fatto, alle predette di poter assolvere in modo compiuto agli obblighi previsti*";

Direzione contenuti audiovisivi

- l'Associazione ha pagato l'importo minimo garantito “*salvo la disponibilità e la consapevolezza di eventuali integrazioni a saldo*”, dimostrando così di essere in buona fede;
- l'Associazione ha recentemente sottoscritto un contratto con SCF s.r.l. le cui clausole fissano al 28 febbraio dell'anno successivo a quello dell'utilizzo delle opere protette il termine entro cui assolvere all'obbligo di trasmissione dei report ;
- i report delle opere trasmesse dall'Associazione sino al 12 ottobre 2020 sono ora disponibili;
- l'Associazione ha stipulato un contratto con una società esterna cui ha affidato il servizio di compilazione annuale dei report;

CONSIDERATO che l'Associazione ha allegato a tale comunicazione copia della richiesta di informazioni elaborata, ai sensi dell'articolo 27 del Decreto, dall'Associazione Assoradio e trasmessa a diverse *collecting*, tra cui SCF s.r.l. L'Associazione ha allegato altresì una comunicazione indirizzata via PEC all'Associazione da parte di SCF s.r.l., attestante la sottoscrizione della licenza in data 9 ottobre 2020;

CONSIDERATO che a norma del comma 2 dell'articolo 23 del Decreto, il termine di novanta giorni per la trasmissione delle informazioni relative all'utilizzo delle opere protette di cui al comma 1 dello stesso articolo, è sospeso fino alla data di ricezione delle informazioni richieste dagli utilizzatori alle *collecting* e necessarie per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 23 del Decreto;

CONSIDERATO che, alla luce di tutta la documentazione trasmessa, l'Associazione ha dimostrato di essersi attivata al fine di sottoscrivere la licenza con SCF s.r.l. e ai fini della predisposizione della rendicontazione che, in base a quanto previsto dal contratto di licenza SCF, deve essere trasmessa entro il 28 febbraio di ogni anno di durata del contratto successivo al primo e deve recare l'indicazione dei fonogrammi inseriti nel palinsesto di ciascun canale, così come comunicato al pubblico nell'anno precedente;

CONSIDERATO che l'Associazione ha inviato all'Autorità i report relativi alle opere trasmesse nel corso dell'anno, fino al mese di ottobre 2020. Resta fermo l'obbligo di trasmettere tali report, nei tempi e nelle modalità stabilite nel contratto di licenza, alla SCF s.r.l.;

CONSIDERATO che l'Associazione si è detta disponibile a riconoscere eventuali integrazioni a saldo della somma versata a SCF s.r.l. a titolo di importo minimo garantito;

RITENUTO, pertanto, che le condotte poste in essere dall'Associazione culturale “Gargano in musica” rispetto alla possibile violazione dell'art. 23 del Decreto non integrano gli estremi per l'avvio di un procedimento;

Direzione contenuti audiovisivi

DISPONE

l'archiviazione della documentazione relativa alla presunta violazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione, in base all'art. 3 dell'allegato A alla delibera 451/20/CONS, recante il "*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*".

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore